

ORIGINALE

**ATTO DI TRANSAZIONE**

Con la presente scrittura redatta in duplice originale,

**TRA**

il **Sindaco del Comune di Fabrica di Roma, SCARNATI Mario**, munito dei poteri di rappresentanza dell'Ente

**E**

i **Sig.ri Bigiotti Francesco**, nato a Viterbo il 23.11.1962 e **Bigiotti Andrea**, nato a Viterbo il 24.12.1963, **n.q. di legali rapp.ti della Farmacia Bigiotti di Bigiotti Francesco e Andrea**, con sede legale in **Bagnoregio, (VT) Piazza Trento e Trieste n.8**, iscritta al Registro Imprese di Viterbo 01513270569(REA 90955), si conviene e stipula quanto segue, subordinando, comunque espressamente l'efficacia e validità della presente transazione all'approvazione del Consiglio Comunale di Fabrica di Roma.

**Art. 1 )** I **Sig.ri Bigiotti Francesco**, e **Bigiotti Andrea**, n.q. di legali rapp.ti della Farmacia Bigiotti di Bigiotti Francesco e Andrea, richiamando integralmente le premesse della lettera di intenti sottoscritta il 5.9.19, confermano di rinunciare, come in effetti rinunciano a tutte le domande giudiziarie dirette e indirette svolte nei confronti del Comune di Fabrica di Roma contenute:


**a) nell'atto di costituzione in giudizio** attualmente in Corte di Appello RG 8311/15 contenente "domanda riconvenzionale" per danni presuntivamente subiti e quantificati in € 500.000,00 ; **b)**



**nell'atto di opposizione;** avverso il Decreto Ingiuntivo n. 434/15 del Tribunale di Viterbo RG 1841/15 emesso su istanza del Comune di Fabrica di Roma, per l'importo di € 1.000.000,00 e rimasto "sospeso", a seguito dell'Ordinanza del Giudice dell'opposizione, dello stesso Tribunale di Viterbo – Dott. Bonofiglio; rinuncia e/o abbandono dei giudizi da formalizzare dinanzi alla Corte di Appello di Roma all'udienza del 6.12.2019 e dinanzi al Tribunale di Viterbo, con *declaratoria di cessazione* della materia del contendere ovvero con abbandono ex art. 309 cpc e con integrale compensazione di spese ;

**Art.2)** il Comune di Fabrica di Roma, da parte sua come rappresentato dal Sindaco pro-tempore Scarnati Mario e come da atto di intenti del 5.9.2019, intende rinunciare, come in effetti rinuncia, con l'espressa riserva e condizione sospensiva dell'approvazione del Consiglio Comunale ai seguenti Giudizi:

**a) all'atto di impugnazione** in Appello RG 8311/15 proposto dinanzi alla Corte di Appello di Roma avverso la Sentenza 1284 del 26.11.2015 del Tribunale di Viterbo – Giudice Scarpato, con la quale è stata dichiarata la nullità del contratto di cessione delle quote sociali della Società Farmafabrica Srl, stipulato il 1.12.2011 tra le medesime parti e nel contempo rigettata la domanda di risarcimento danni spiegata dall'attrice farmacia Bigiotti, **b) al Decreto Ingiuntivo n. 434/15 del Tribunale di Viterbo** , rimasto sospeso a seguito dell'Opposizione e



dell'Ordinanza Dott. Bonofiglio del 22.5.2018 il tutto mediante formalizzazione di tale rinuncia e/o abbandono ex art. 309 cpc sia dinanzi alla Corte d'Appello di Roma, all'udienza prossima del 6.12.2019, ovvero a quella che sarà all'uopo fissata, sia per quel concerne **b) al giudizio di opposizione a Decreto Ingiuntivo 1841/15** dinanzi al Tribunale di Viterbo, Giudice Dott. Bonofiglio, con declaratoria di cessazione della materia del contendere ovvero con abbandono del giudizio ex art. 309 cpc, in conseguenza del presente accordo transattivo, ove ratificato ed approvato dal Consiglio Comunale di Fabrica di Roma, con integrale compensazione di spese dando atto del mandato conferito all'Avv. Sergio Racioppa di assistere l'Ente nei modi ritenuti idonei al buon fine della transazione, giusta Deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 2.9.2019.

A tal proposito le parti si danno reciprocamente atto e confermano il contenuto della lettera di intenti sottoscritta il 5.9.2019 con impegno a stipulare la presente transazione, fissandone i relativi punti di interesse reciproco ferma restando la Condizione Sospensiva dell'approvazione del Consiglio;

**Art. 3)** In virtù della Sentenza 1284 del 26.11.2015 del Giudice del Tribunale di Viterbo, sopra richiamata, e dall'abbandono dei giudizi sopra indicati, le parti si danno atto reciprocamente che viene ripristinato, integralmente, lo Statuto della Farmafabrica vigente *ante causam* (salve le opportune mo-




difiche da apportare ai sensi del D.Leg.vo 175/16) per cui, le quote di partecipazione a detta società, vengono riconosciute confermate ed accettate nei seguenti termini: il 51% delle quote a favore dell'Ente Pubblico; il 49% alla Farmacia Bigiotti;

**Art.4)** Resta inteso e pattuito espressamente che la gestione dell'attività della farmacia, in località ed ubicazione rimessa alla decisione unilaterale dell'Ente come rappresentato, verrà demandata, esclusivamente, alla Farmacia Bigiotti la quale, attraverso i suoi legali rappresentanti, designerà l'Amministratore Delegato della società o, comunque, in caso di modifica statutaria, il soggetto in grado di pianificare e porre in essere la direzione aziendale.

Nell'ambito di tale gestione, invero il controllo, oltrechè degli Organi preposti, avverrà direttamente da parte dell'Ente Pubblico mediante il Consiglio di Amministrazione della società i cui membri, così come previsto dall'art. 15 dello Statuto, saranno nominati, in numero di 2 (due) dal Sindaco pro-tempore del Comune di Fabrica di Roma ed 1 (uno) dalla farmacia Bigiotti ;

**Art.5)** Quest'ultima, come rappresentata dichiara che, nel periodo di gestione intercorso dalla compravendita del 01/12/2011 sino alla data odierna sono maturati utili pari ad €  
come risultanti dal Bilancio al 31.5.2019, e che tali utili sono stati tutti accantonati e, pertanto, risultano nel patrimonio netto della società. Non è necessario pertanto, procedere ad



alcuna operazione di dare/avere in conseguenza del ripristino delle partecipazioni sociali ante 01/12/2011, come stabilito dalla richiamata Sentenza n. 1284/2015 del Tribunale di Viterbo che le parti reciprocamente riconoscono.

**Art.6)** A tal proposito, le parti congiuntamente rimettono l'utilizzo degli utili conseguenti dal 2011 ad oggi alle opportune valutazioni e deliberazioni dell'Assemblea dei Soci.

**Art. 7)** A fronte delle rinunce alle domande per danni della Farmacia Bigiotti, senza che ciò debba intendersi riconoscimento alcuno da parte del Comune ma al solo fine di definire le questioni, il Comune riconosce in capo alla Farmacia Bigiotti snc un diritto di prelazione laddove, a sua insindacabile scelta, intenda vendere la quota del 51% della Farmafabrica srl.

Detto diritto dovrà essere esercitato entro 30 giorni dalla comunicazione del Comune della volontà di vendere contenente tutte le condizioni della stessa

**ART 8)** Con la sottoscrizione della presente transazione e con l'avverarsi della condizione sospensiva dell'approvazione del Consiglio Comunale di Fabrica di Roma, le parti dichiarano di aver definito tra loro ogni controversia in essere per i titoli dedotti nei giudizi richiamati in atto e di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra in relazione ai medesimi titoli, nessuno escluso

**Art.9)** Le spese di registrazione e connesse alla presente


transazione faranno carico alle parti pro-quota (49% e 51%),  
mentre per le spese legali ancora da liquidarsi a tutti i legali che  
hanno assistito a qualsiasi titolo le parti per le questioni relative  
alla vendita di quote della Farmafabrica srl ed alla fideiussione  
rilasciata da Confidimpresa in relazione a detta vendita, le parti  
si impegnano a provvedervi ciascuna per i propri professionisti  
confermando il Comune di Fabrica di aver già provveduto a re-  
golare le spettanze di tutti i suoi legali tra cui l'Avv. Riccardo  
Mizzelli.

Fatto, letto, approvato e sottoscritto in Fabrica di Roma,

il 14-10-2019

**Comune**  
**di Fabrica di Roma**

**Sindaco**




**Farmacia Bigiotti di**

**Bigiotti Francesco e Andrea Snc**

**Bigiotti Francesco n.q.**

**Bigiotti Andrea n.q.**



Sottoscrivono la presente i rispettivi legali per rinuncia alla solidarietà del  
vincolo professionale ai sensi dell'art. 13 c. 8 L.P.

**Avv. Sergio Racioppa**



**Avv. Lucia Buononato**

